

TI_GERICHTE 13.2023.92 vom 13. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.92

FR: TI_GERICHTE 13.2023.92 du 13 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 13.2023.92 del 13 novembre 2023

Regeste

Tassazione della nota d'onorario del gratuito patrocinatore. Nova. Motivazione e diritto di essere sentito. Effetto non retroattivo delle prestazioni remunerabili

Erwägungen

E. 45

ad art. 319]). Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d'appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell'art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un'esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell'avvocato giusta l'art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell'11 gennaio 2019). La decisione impugnata, recapitata il 25 agosto 2023, è stata impugnata con reclamo spedito il 4 settembre 2023. In quanto tempestivo, sotto questo profilo il presente gravame risulta così senz'altro ammissibile. 1.3 Infine, richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG). 2. La reclamante produce in annesso al reclamo e per la prima volta in questa sede di giudizio un "plico corrispondenza e-mail con clienti (21.10.2022 – 27.04.2023)" indicato quale doc. 4. Se non che l'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova (nuove conclusioni, allegazione di nuovi fatti, produzione di nuovi mezzi di prova) in sede di reclamo. Il documento in questione è pertanto inammissibile. Diversamente per gli annessi doc. 1, 2, 3, 5 e 6, che sono già parte del fascicolo processuale. 3. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 4. L'art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). In Ticino, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell'onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). 4.1 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Böhler , in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere

adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l'espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l'attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l'impegno che essa ha richiesto, l'autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d'apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3). Nella determinazione della retribuzione dell'avvocato d'ufficio è da tener conto della natura, dell'importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall'avvocato allo studio dell'incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell'avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).

4.2 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall'introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l'hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l'azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

4.3 Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del TF 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev'essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; II a Camera civile della Corte d'appello del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un'applicazione retroattiva dell'istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un "motivo scusabile" (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell'effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell'ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (da ultimo IIICCA 13.2022.37 19 dicembre 2022 consid. 3.3, che rinvia a 13.2014.47 del 16 settembre 2014 consid. 8 e rif.).

5. Il Pretore ha evidenziato che la nota d'onorario prodotta dalla reclamante esponeva prestazioni da lei svolte per conto dei coniugi a partire dal 18 ottobre 2022, come tali antecedenti l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio datata 28 aprile 2023. A mente del primo giudice, contestualmente all'istanza di gratuito patrocinio, era da tener conto di un colloquio introduttivo con i clienti, dello studio degli atti e della presentazione dell'istanza di merito, per i quali ha ammesso un complessivo di 5 ore di prestazioni, a scapito delle restanti 14.05 ore stralciate per effetto del principio di non retroattività dell'art. 119 cpv. 4 CPC. Il Pretore ha inoltre riconosciuto le totali 3.49 ore esposte dalla legale dal 2 maggio 2023 fino alla fine del mandato. Da cui un dispendio di tempo totale di 8.49 ore alla tariffa oraria di fr. 180.-, per un onorario dovuto di fr. 1'528.20 aumentato del 10% per le spese sostenute.

6. La reclamante reputa questa decurtazione arbitraria in quanto carente di

motivazione in punto alle ragioni per le quali le singole prestazioni erano state stralciate. In tal senso l'interessata si duole pertanto della violazione del diritto di essere sentito. 6.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezza, op. cit., n. 40 segg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 segg. ad art. 238]). 6.2 In concreto il Pretore ha stralciato 14.05 ore di prestazioni sulle complessive 19.05 ore conteggiate fino all'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio 28 aprile 2023 (inclusa), in quanto per principio tale beneficio non aveva effetto retroattivo. A suo modo di vedere, 5 ore coprivano a sufficienza un colloquio introduttivo con i clienti, lo studio degli atti e la presentazione dell'istanza di merito con la contestuale domanda di gratuito patrocinio. Ciò posto, e a differenza di quanto pretende la reclamante, la motivazione così proposta risulta ben chiara e sufficientemente precisa, giacché individua le ragioni per le quali quelle ore non sono state riconosciute. Quand'anche a fronte di un conteggio dettagliato, nelle citate circostanze l'interessata non poteva avere serio dubbio in punto al fatto che censurabile era il tema a sapere se ogni singola prestazione svolta tra il 18 ottobre 2022 e il 27 aprile 2023 e che superava le 5 ore ammesse dal Pretore a ridosso dell'istanza 28 aprile 2023, doveva intendersi a torto o a ragione come indicative di una prestazione retroattiva. Sicché l'eccezione di carenza di motivazione va respinta in quanto infondata. 7. Invero la reclamante contesta in modo implicito l'eventualità di un qualsiasi effetto retroattivo riferito alle prestazioni da lei svolte, nella misura in cui reputa non plausibile e ancora meno ragionevole che un legale possa mediare un accordo tra due coniugi con un unico colloquio iniziale, senza prima raccogliere tutta la documentazione, calcolare i fabbisogni di ogni membro della famiglia, avere il tempo necessario per redigere la convenzione e l'istanza comune con accordo completo. Da questo punto di vista imputa al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti. 7.1 Nondimeno la reclamante non nega di avere presentato l'istanza di gratuito patrocinio per conto dei suoi clienti solo il 28 aprile 2023. D'altro canto essa non pretende neanche di avere in qualche modo accennato, con quella stessa istanza appunto, ai motivi per i quali di fatto la sua attività legale era già cominciata il 18 ottobre 2022, ovvero ben 6 mesi prima. Nemmeno sostiene di avere allora menzionato di un incarico riferito ad una procedura di divorzio con accordo completo, trasformatosi poi in procedura di protezione dell'unione coniugale con conseguente maggior lavoro. E, ancor meno, di avere posto in rilievo le particolari difficoltà e complessità della fattispecie dovute a problematiche linguistiche, situazione finanziaria precaria, mutamento lavorativo del marito subentrati in corso di mandato, moglie casalinga con a carico tre figli sotto i 10 anni, tutte circostanze che a suo dire avevano finanche aggravato e imposto un particolare sforzo tanto per la raccolta dei documenti quanto per la mediazione tra le parti. Non solo. Nella misura in cui di tutto ciò non dà riscontro alcuno l'istanza di protezione dell'unione coniugale e a relativa domanda di gratuito patrocinio, la legale si avvale di argomentazioni persino nuove e inammissibili giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC. Ancora si aggiunga che, a ben vedere, in

un'ottica di diligente operato proprio lo scenario descritto come particolarmente difficoltoso insieme all'evocato contesto di incertezza e precarietà di mezzi avrebbero semmai dovuto indurre la legale a cautelarsi e quindi a postulare la sua designazione a gratuito patrocinatore già per la preparazione del processo (cfr. art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; III CCA 13.2014.47 16 settembre 2014 consid. 7). Ma così non è stato. In siffatta situazione, lo stralcio operato dal Pretore di complessive 14.05 ore di lavoro in forza del divieto di retroattività sancito dall'art. 119 cpv. 4 CPC, è lungi dal costituire un accertamento manifestamente errato dei fatti. 7.2 Certo, fatta eccezione per complessive 5.05 ore di lavoro svolte a titolo di patrocinio per la causa di divorzio rimasta senza seguito (18 ottobre 2022 e 14 novembre 2022: 4 ore) e per prestazioni estranee al patrocinio di protezione dell'unione coniugale (20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023: 1.05 ore) (reclamo pag. 8 n. 23), la reclamante considera le restanti ore di lavoro esposte fino alla presentazione dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale con domanda di gratuito patrocinio (in tutto 14 ore) come "strettamente connesse all'atto introduttivo della causa". Giova nondimeno rilevare che ancora all'incontro 23 gennaio 2023 l'interessata - per sua stessa ammissione - illustrava ai suoi assistiti l'aggiornamento dell'accordo di divorzio (in particolare in punto ai nuovi contributi alimentari adattati alla nuova situazione lavorativa del marito, mentre l'ipotesi fondata sulla procedura di protezione dell'unione coniugale è poi entrata in discussione solo dopo il colloquio del 16 marzo 2023. La reclamante omette poi di considerare che i parametri posti alla base della convenzione sulle misure a tutela dell'unione coniugale corrispondono a quelli che già erano alla base dell'accordo di divorzio allestito per l'incontro del 23 gennaio 2023, ritenuto che i relativi documenti sono tutti precedenti (il contratto di locazione 24 gennaio 2023 della moglie è la concretizzazione dell'attività extragiudiziale svolta dalla legale per conto della moglie). Mentre i soli documenti successivi constano di un estratto della carta di debito datato 3 febbraio 2023 (doc. L) e del certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria 20 aprile 2023 (dic. K). Pare quindi evidente che il lavoro svolto allora sia stato recuperato in tutto e per tutto ai fini della convenzione comune poi sottoscritta il 24 aprile 2023 e omologata dal Pretore il 27 luglio 2023, che non ha pertanto richiesto - come lascia invece intendere la reclamante - una redazione ex novo. Sicché, in concreto, la conclusione del Pretore non conforta un accertamento manifestamente errato dei fatti neppure laddove egli ha ritenuto che un dispendio di tempo di 5 ore coprisse a sufficienza un colloquio introduttivo con i clienti, lo studio degli atti e la presentazione dell'istanza di merito con la contestuale domanda di gratuito patrocinio. Per quanto non già inammissibile, il reclamo va così respinto. 8. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.- giusta l'art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico della reclamante per effetto della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle ripetibili. Per i quali motivi, pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il reclamo 4 settembre 2023 dell'avv. RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.-, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione: - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è di fr. 1'816.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d'importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.